

ORGANO TECNICO COMUNALE - VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17/02/2021

Variante al Piano Regolatore Generale n. 327 relativa all'area sita in Strada del Drosso n. 65 nel Comune di Torino

Convocato con nota prot. n. 1411 del 17/02/2021, in data 17 febbraio 2021 alle ore 09:15 in via telematica mediante l'applicativo Google MEET con ordine del giorno l'analisi delle osservazioni e dei contributi pervenuti nonché per l'elaborazione del rapporto istruttorio conclusivo in esito all'esame delle potenziali criticità ambientali rilevate, inclusa la formulazione di eventuali prescrizioni e indicazioni che riducano gli impatti sull'ambiente degli interventi programmati, al fine di garantire per la migliore tutela dell'interesse pubblico, come previsto dalla Deliberazione G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016.

Sono presenti:

Area Urbanistica: Savino Nesta

Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali: Enrico Gallo, Andrea Filipello, Emanuela Sposato, Gaetano Noé

Servizio Verde Pubblico: Matteo Castiglioni

L'Organo Tecnico Comunale, richiamati:

- il punto 1.6 dell'Allegato 1 della Deliberazione G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 per quanto riguarda le funzioni dell'Organo Tecnico: *"Nel caso di amministrazione con il ruolo di autorità competente in materia di VAS, il proprio Organo tecnico svolge attività tecnico istruttorie finalizzate alla predisposizione dei pareri e dei provvedimenti di competenza della stessa, che riguardano: [...]l'analisi delle osservazioni e contributi pervenuti, nei procedimenti di verifica o valutazione; – l'elaborazione di un rapporto istruttorio, finalizzato alla formulazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS o alla formulazione del parere motivato;"*
- la nota di avvio del procedimento del 29 dicembre 2021 (Prot. 10227), con la quale il Dirigente dell'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali, in qualità di Autorità Competente, indiceva la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/90 e s.m.i. in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i..

Preso atto che l'area in esame risultava perimetrata nell'area contigua della fascia fluviale del Po nel tratto torinese individuato con sigla "f3", così come definito dalla L.R. 19/2009 e disciplinata dal Piano d'Area, ma con Deliberazione della Giunta Regionale n. 53 – 8206 del 20 dicembre 2018 è stata esclusa da tale perimetrazione in accoglimento alla proposta formulata dalla Città di Torino. La modifica cartografica recepita dalla DGR non risulta essere stata sottoposta a procedura di VAS.

Preso atto che risultano pervenuti i seguenti pareri e contributi di cui viene fatta una sintesi:

- Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (prot. Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali n. 298 del 15/01/2021);
- Terna Rete Italia S.p.a. (prot. Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali n. 925 del 03/02/2021);
- Terna Rete Italia S.p.a. mail del 15/02/2021;

Richiamato l'esito del sopralluogo effettuato il 2 febbraio 2021 da parte dell'OTC presso il sito oggetto di variante, durante il quale è stato riscontrato un uso di parte della porzione sud dell'area dove erano depositati diversi veicoli incidentati. Dall'esame delle foto aeree alcuni mezzi risulterebbero presenti già a partire dal

2016. Con documentazione fotografica pervenuta tramite mail in data 05/02/2021 è stata accertata l'avvenuta rimozione dei mezzi depositati nell'area.

Preso atto del vincolo introdotto sull'area per la presenza dell'elettrodotto aereo, espresso quale distanza di prima approssimazione e successivamente precisato dal risultato del calcolo della fascia di rispetto relativa ai CEM.

L'OTC ritiene che la variante possa indurre impatti significativi, con particolare riguardo alle componenti:

1. **Consumo di suolo:** non è stata definita la compensazione degli impatti dell'intervento sulla componente suolo, che risultano valutati e quantificati in percentuale sul totale dell'area e non conformemente alle direttive della D.G.C. n. mecc. 2019 06078/126 che richiede l'individuazione di aree di atterraggio delle compensazioni attraverso interventi di de-impermeabilizzazione, ricostituzione del suolo e ri-naturalizzazioni di superfici.

Ritenuto necessario inoltre anticipare le seguenti prescrizioni a cui il piano si dovrà attenere in caso di esclusione dalla fase di valutazione o che risultano, in caso di assoggettamento, funzionali per l'impostazione e per la definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale:

2. le attività di scavo dovranno privilegiare il pieno riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte, adottando l'invio in discarica solo come ultima opzione. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto dovrà avvenire nel rispetto dei disposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;
3. ai sensi della D.G.R. 18 Dicembre 2012, e dei successivi aggiornamenti (D.G.R. n. 46-5100 27 maggio 2019, n. 24-9076) "Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" gli interventi di realizzazione delle aree verdi non dovranno essere utilizzate specie alloctone ed invasive.

Inoltre, per la migliore tutela dell'interesse pubblico, al fine di contenere gli impatti previsti:

4. **Protocolli di sostenibilità e monitoraggio:** la realizzazione delle aree produttive dovrà essere valutata in coerenza con le indicazioni contenute nelle "Linee guida per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA)" approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 30-11858 del 28.07.2009 e dovrà verificare di raggiungere almeno il secondo livello di sostenibilità APEA, al fine di dimostrare l'efficace inserimento dell'impianto nel contesto ambientale circostante mediante l'adozione dei più opportuni criteri di progettazione delle opere e l'attuazione di adeguate misure di mitigazione e/o compensazione. La relazione di valutazione del livello di APEA raggiunto dovrà essere allegata alla documentazione prodotta per il titolo abilitativo edilizio (report in fase di progetto), nonché alla comunicazione di fine lavori (report in fase di realizzazione);
5. **Isola di calore e salute umana:** siano adottate soluzioni finalizzate alla riduzione del fenomeno dell'isola di calore e al contenimento delle temperature (tetti verdi, massimizzazione della superficie ombreggiata, materiali ad elevato indice di albedo, ecc.). A tal fine si richiede una relazione tecnica volta a valutare l'ombreggiamento dell'intera area nel corso dell'anno (da massimizzare in estate) e del contributo alla riduzione del fenomeno isola di calore locale;
6. **Adattamento e Mitigazione ai cambiamenti climatici:** la progettazione dovrà tener conto dei criteri ed i principi metodologici individuati nel Piano di resilienza climatica della Città di Torino, approvato con D.C.C. n. ord. 94 del 09/11/2020 (Area Ambiente mecc. 2020 01683/112) e del Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia (nuova adesione con DCC del 18 febbraio 2020, mecc. 2018 05923/021);

7. **Acque (consumi):** in merito al previsto impianto di irrigazione, occorrerà ricorrere prioritariamente all'approvvigionamento idrico mediante sistemi di raccolta delle acque meteoriche; i sistemi di accumulo di tali impianti dovranno essere localizzati in aree pavimentate o all'interno dei manufatti in progetto, al fine di non ridurre le superfici permeabili;
8. **Acque (gestione):** non è presente un predimensionamento delle opere necessarie per garantire il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica allo scopo di ridurre gli impatti conseguenti all'incremento dell'impermeabilizzazione in attuazione alle disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo del PTPC2. Il dimensionamento dei sistemi dovrà basarsi su criteri e metodi riconosciuti, dovrà essere verificata la presenza di eventuali limiti di portata della rete più cautelativi imposti dall'Ente Gestore e, nel caso di sistemi di infiltrazione (rain garden, trincee drenanti, ecc), il dimensionamento si dovrà basare su parametri idrogeologici sito-specifici ricavati da indagini e prove di dettaglio ed effettuata una modellazione matematica dei deflussi superficiali e dell'infiltrazione con software riconosciuti;
9. **Consumo di suolo:** non è stata definita la compensazione degli impatti dell'intervento sulla componente suolo, che risultano valutati e quantificati in percentuale sul totale dell'area e non conformemente alle direttive della D.G.C. n. mecc. 2019 06078/126 che richiede l'individuazione di aree di atterraggio delle compensazioni attraverso interventi di de-impermeabilizzazione, ricostituzione del suolo e ri-naturalizzazioni di superfici;
10. **Viabilità e collegamenti ciclabili:** dovranno essere recepite le indicazioni degli uffici in merito allo stralcio delle proposte di *“creare un collegamento ciclabile con la viabilità interna prevista nella zona industriale utilizzando l'area verde presente nella Variante come spazio di sosta e relax con relativi servizi.”* e relativamente all'*“alleggerimento del traffico su Strada del Drosso mediante la creazione una viabilità interna a servizio dell'area industriale.”*
11. **Acustica:** per quanto riguarda il potenziale impatto acustico indotto dall'insediamento delle nuove attività, sarà necessario predisporre una più approfondita documentazione previsionale di impatto acustico, secondo i criteri indicati nella D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616, considerando anche la fase di realizzazione, incluso il traffico indotto per la fase di cantiere. Nelle seguenti fasi autorizzative, dovrà essere previsto entro trenta giorni dall'inizio delle attività un collaudo acustico strumentale;
12. **Qualità ambientale del suolo:** anche in considerazione degli usi rilevati nell'area è necessaria una valutazione della qualità ambientale del suolo, del sottosuolo e delle condizioni relative all'eventuale inquinamento della falda che permetta di individuare le eventuali azioni e le opere di bonifica e ripristino ambientale necessarie. Tale relazione si dovrà basare su una campagna di indagini sito-specifiche;
13. **Criteri di sostenibilità:** dovrà inoltre essere valutata l'estensione agli interventi privati, in quanto possibile, dei criteri del GPP (allegati APE e CAM) al fine di integrare considerazioni in merito al Life Cycle Cost dei materiali nelle aree suddette;
14. **Fase di cantiere:** per fasi di cantiere dovranno essere adottate tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volti a limitare gli impatti sulla componente aria (contenendo l'eventuale diffusione di inquinanti e polveri), sulle risorse idriche sotterranee al fine di limitare i rischi di contaminazione (dovuti ad esempio a sversamenti di natura accidentale) e sulle componenti rumore e vibrazioni.

Fermi restando gli ulteriori elementi che potranno emergere sotto il profilo ambientale, urbanistico ed attuativo che perverranno da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale, nonché la possibilità al responsabile del procedimento in materia di VAS di puntualizzare specifici temi, l'OTC ritiene che la

Variante in oggetto comporta effetti significativi sull'ambiente e che pertanto debba essere assoggettata alla fase di valutazione della procedura di V.A.S.

IL DIRIGENTE DELL' AREA AMBIENTE
QUALITÀ DELLA VITA
E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Dott. Gaetano Noé

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)